REGOLAMENTO (CEE) N. 400/86 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 1986

recante applicazione di una misura speciale d'intervento per il frumento tenero panificabile

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3793/85 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, primo comma,

considerando che esistono ancora ingenti scorte di frumento tenero panificabile senza prevedibili sbocchi nell'immediato futuro ; che tale situazione rischia di incidere sulla tenuta del mercato di questo prodotto ; che è quindi opportuno, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2727/75, prevedere l'applicazione di misure speciali d'intervento sotto forma di acquisto per una qualità da determinare ;

considerando che tali acquisti sono effettuati conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1629/77 della Commissione, del 20 luglio 1977, recante modalità d'applicazione delle misure particolari d'intervento intese a sostenere il mercato del frumento tenero panificabile (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2215/84 (4) ;

considerando tuttavia che la situazione del mercato del frumento tenero panificabile è caratterizzata da un livello di prezzi e da possibilità di smercio diverse a seconda degli stati membri ; che tale situazione giustifica la fissazione da parte dello stato membro di un quantitativo massimo che può essere accettato all'intervento ;

considerando che è opportuno che tale acquisto avvenga alle condizioni definite agli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2738/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali (5) ;

considerando che la limitazione del quantitativo da acquistare esige l'applicazione delle misure necessarie per garantire la serietà delle offerte presentate all'intervento ; che a tal uopo occorre prevedere, in particolare, la costituzione, al momento della presentazione delle offerte, di una cauzione che sarà incamerata in caso di ritiro dell'offerta oppure se quest'ultima è presentata per una qualità inferiore alla qualità minima o se essa non corrisponde a un quantitativo realmente giacente nei magazzini dell'offerente ;

considerando peraltro che la limitazione del quantitativo da acquistare esige l'applicazione da parte degli stati membri di una procedura intesa a garantire che le offerte accettate non superino i limiti quantitativi fissati ; che tale procedura deve prevedere, in particolare, la fissazione di una percentuale di riduzione, se il volume delle offerte supera i limiti fissati ;

considerando inoltre che le spese di analisi e di trasporto delle merci offerte sono a carico degli offerenti ; che tali spese possono rivelarsi eccessive, qualora, previa applicazione della percentuale di riduzione prevista, il quantitativo da prendere in considerazione sia inferiore al quantitativo minimo di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1629/77 ; che, per ovviare allo svantaggio che può derivarne, è opportuno autorizzare gli offerenti a ritirare i quantitativi in questione, fatto salvo il loro diritto allo svincolo della cauzione ; che è tuttavia opportuno non consentire la ripartizione dei quantitativi così ritirati fra gli altri offerenti ;

considerando che, tenuto conto delle esigenze qualitative previste, è opportuno prendere in considerazione, per l'applicazione della misura speciale d'intervento, un divario del 5 % fra il prezzo del frumento tenero della qualità presa in considerazione e il prezzo determinato conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2124/85 della Commissione (6) ;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Gli organismi d'intervento degli stati membri in appresso elencati acquistano alle condizioni previste dal presente regolamento e conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3 e all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1629/77, i quantitativi di frumento tenero loro offerti di una qualità panificabile che presenta le seguenti caratteristiche supplementari :

— un tenore di proteine (N × 5,7), riferito alla sostanza secca, pari o superiore all'11 % ;

— un'indice di caduta Hagberg pari o superiore a 200, compresi i 60 secondi del tempo di preparazione (agitazione) ;

— una pasta ottenuta da questo frumento considerata come non collosa e lavorabile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1955/81 del Consiglio (7).

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 19.
(3) GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 26.
(4) GU n. L 203 del 31. 7. 1984, pag. 20.
(5) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 49.
(6) GU n. L 198 del 30. 7. 1985, pag. 31.
(7) GU n. L 198 del 20. 7. 1981, pag. 12.

L'acquisto si effettua nei seguenti limiti quantitativi :

— Germania	1 000 000	di tonnellate
— Francia	200 000	tonnellate
— Regno Unito	50 000	tonnellate
— Italia	50 000	tonnellate
— Danimarca	50 000	tonnellate
— Belgio	50 000	tonnellate
— Paesi Bassi	50 000	tonnellate
— Grecia	50 000	tonnellate
— Lussemburgo	2 000	tonnellate

Ai fini dell'applicazione delle maggiorazioni e delle detrazioni previste all'articolo 5, paragrafi 3, 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 1629/77, il prezzo da prendere in considerazione è il prezzo di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

Fatte salve le disposizioni del presente articolo, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2062/81 della Commissione [1].

2. L'acquisto è effettuato in tutti i centri d'intervento validi per il frumento tenero, alle condizioni definite agli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2738/75.

3. Le offerte sono presentate agli organismi d'intervento degli stati membri interessati al più tardi alle ore 13 (ora di Bruxelles) del 28 febbraio 1986.

4. Per essere valide, le offerte all'intervento nel quadro del presente regolamento devono corrispondere a quantitativi realmente giacenti nei magazzini.

Gli organismi d'intervento verificano con controlli casuali che sia soddisfatta la condizione di cui al primo comma.

5. Le offerte all'intervento sono prese in considerazione soltanto se risulta comprovata la costituzione di una cauzione di 5 UCE per tonnellata.

6. Le offerte all'intervento possono essere ritirate, qualora, previa applicazione della percentuale di riduzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino, il quantitativo da prendere in considerazione sia inferiore a 80 t. In tal caso la cauzione di cui al paragrafo 5 viene svincolata.

In caso di applicazione del primo comma, i quantitativi in oggetto non possono essere ripartiti fra gli altri offerenti.

Articolo 2

Il prezzo da pagare per gli acquisti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è il prezzo determinato conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2124/85 per gli acquisti all'intervento della campagna 1985/1986, aumentato del 5 % ; a tale prezzo si applicano le maggiorazioni mensili valide per il mese di febbraio 1986 di cui all'articolo 3 dello stesso regolamento.

Articolo 3

1. Gli stati membri interessati senza indugio :

— constatano, se, tenuto conto dei limiti quantitativi di cui all'articolo 1, l'insieme delle offerte previste può essere accettato ;

— fissano, qualora il quantitativo globale offerto superi il quantitativo previsto all'articolo 1, la percentuale di riduzione da applicare alle offerte pervenute.

2. Gli organismi d'intervento interessati informano immediatamente gli operatori dei quantitativi delle loro offerte che possono essere presi in considerazione, con riserva delle altre disposizioni applicabili.

3. L'accettazione definitiva dell'offerta da parte degli organismi d'intervento deve avvenire entro il più breve termine.

Articolo 4

1. La cauzione di cui all'articolo 1, paragrafo 5 è incamerata :

— per i quantitativi per i quali l'offerta è ritirata prima dell'accettazione definitiva ;

— per i quantitativi per i quali l'offerta riguarda frumento tenero di qualità inferiore alla qualità panificabile di cui all'articolo 1 ;

— per i quantitativi offerti che superano il quantitativo giacente realmente constatato nel quadro dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 4, secondo comma.

2. La cauzione viene svincolata immediatamente per i quantitativi accettati all'intervento e per quelli non presi in considerazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 5

Gli stati membri interessati comunicano alla Commissione al più tardi il 20 marzo 1986 i quantitativi che sono stati oggetto di un'offerta all'intervento nel quadro del presente regolamento.

Articolo 6

La consegna dei quantitativi accettati deve avvenire al più tardi il 31 maggio 1986. Per le consegne effettuate in marzo, aprile e maggio del 1986, il prezzo da pagare di cui all'articolo 2 è aumentato rispettivamente di una, due o tre maggiorazioni mensili.

Articolo 7

Gli organismi d'intervento adottano, se necessario, le procedure e le condizioni di presa in consegna complementari compatibili con le disposizioni del presente regolamento, per tener conto delle condizioni particolari esistenti nei rispettivi stati membri.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. L 201 del 22. 7. 1981, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente